

**Istituto Comprensivo ENNIO MORRICONE**

Via Belforte del Chienti, 24 – 00156 Roma - ☎ 06 41217716
Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G
<https://www.icbelfortedelchienti.edu.it>
✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it
pec: RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 69726

Roma, 29-09-2025

**Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All'Ufficio personale
Al Sito Web**

CIRCOLARE N. 34**Oggetto: fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e sue modifiche e integrazioni**

Si comunica a tutto il personale in servizio che, ai sensi della vigente normativa (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS), ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, è necessario attenersi alle seguenti direttive.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè *'strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa, oppure la convivenza o meno con l'assistito;*
- certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
- copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di *'disabilità grave'* dell'assistito.

Perdita del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Modalità di fruizione dei permessi di cui della Legge 104/92

Si informa che i lavoratori beneficiari dell'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. sono tenuti a comunicare al Dirigente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo ovvero con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire una migliore organizzazione dell'attività didattica e amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L'INPS con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare **entro il 30 del mese precedente**, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i cinque giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.

Si fa presente che il CCNL prevede che tali permessi devono essere fruiti "possibilmente in giornate non ricorrenti".

L'articolo 68, c.1 del CCNL 2029/2021 che conferma, per il solo personale ATA, l'articolo 32 del CCNL 2016/1815, così recita: *I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.*

Uso improprio dei permessi

La Corte ricorda che per usufruire del "permesso mensile retribuito, coperto da contribuzioni figurative, è necessario che l'assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile" (Cass. Ord. n. 23891 del 2018).

Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene ricordare al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza.

La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Lozzi

documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi
ai sensi del CAD norme ad esso connesse